



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 4018/O.R. 19 MAR. 2020

Del

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'08 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il successivo DPCM dell'11/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili sull'intero territorio nazionale*" con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 13/03/2020, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, di recepimento del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020, con la quale agli artt. 1 e 2 vengono sospese su tutto il territorio regionale le attività commerciali, fatta eccezione per quelle espressamente previste;

VISTO l'art 3 dell'Ordinanza n. 5 del 13/03/2020, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, il quale vieta l'adozione di provvedimenti sindacali diretti e fronteggiare l'emergenza in parola se non raccordati con coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite l'ANCI - Sicilia ovvero tramite il Dipartimento Regionale della Protezione civile;

CHE al fine di evitare l'uscita costante dei cittadini durante tutto l'orario di apertura degli esercizi commerciali, di cui all'art. 2 dell'ordinanza presidenziale della Regione Siciliana, e ridurre in maniera sostanziale la presenza di pubblico negli esercizi ancora aperti al pubblico, la Confesercenti provinciale di Ragusa con lettera prot. n. ___ del 18.03.2020 ha chiesto la chiusura alle ore 18 delle attività ancora aperte al pubblico (panifici, supermercati, tabaccai, giornalai, ecc.) ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio che invece possono restare aperti fino alle ore 23.30 e delle farmacie che restano sempre aperte secondo la normativa vigente e, in particolare, il divieto di panificazione dopo le ore 15 con l'obbligo della chiusura alle ore 18.00;

SENTITO il Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile che ha confermato il proprio assenso con la mail del 19 marzo 2020 prot. n. 14006;

RITENUTO per quanto sopra dover chiudere tutte le attività rimaste ancora aperte al pubblico (panifici, supermercati, tabaccai, giornalai, etc.) alle ore 18,00 ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio che invece possono restare aperti fino alle ore 23.30 e delle farmacie che restano sempre aperte secondo la normativa vigente, con lo specifico divieto di panificazione dopo le ore 15 con l'obbligo della chiusura alle ore 18.00;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6

VISTO il DPCM del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il DPCM dell'11/03/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana

ORDINA

La chiusura alle ore 18 delle attività commerciali ancora aperte al pubblico (panifici, supermercati, tabaccai, giornalai, ecc.) ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio che invece possono restare aperti fino alle ore 23.30 e delle farmacie che restano sempre aperte secondo la normativa vigente, con il divieto di panificazione dopo le ore 15 e con l'obbligo della chiusura alle ore 18.00;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00);

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120(centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI –Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L. ed all'ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Ignazio Abbate

